

Legge di Bilancio 2024

LEGGE 30 Dicembre 2023, n. 213; Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

AREA LAVORO E SOCIALE

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI:

- Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
- **Esonero - senza effetti sul rateo di tredicesima - sulla quota dei contributi previdenziali IVS di 6 punti percentuali** → riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile (parametrata su base mensile per tredici mensilità) non superi l'importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima).
- **Esonero - senza effetti sul rateo di tredicesima - sulla quota dei contributi previdenziali IVS di 7 punti percentuali** → riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile (parametrata su base mensile per tredici mensilità) non superi l'importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

FRINGE BENEFIT CONFERMATI ANCHE PER IL 2024:

- Limitatamente al periodo d'imposta 2024.
- **Per i lavoratori dipendenti (senza figli a carico)** → la soglia viene innalzata dagli attuali 258,23 euro a 1000 euro e non concorrono a formare il reddito anche:
 - Le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
 - Le spese per l'affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
- **Per i lavoratori dipendenti con figli a carico** → il limite di cui sopra viene innalzato a 2000 euro, previa acquisizione da parte del datore di lavoro della Dichiarazione del lavoratore di avervi diritto (indicando il codice fiscale del/i figlio/i a carico)

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO:

- Per i premi e le somme erogate nel 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta del 5%.

DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE:

- Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.
- Ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti balneari) è riconosciuto un trattamento integrativo speciale - che non concorre alla formazione del reddito - pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
- Quanto sopra si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore - nel periodo di imposta 2023 - a 40mila euro.
- Il sostituto d'imposta riconosce quanto sopra su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2023.

POTENZIAMENTO DEI CONGEDI PARENTALI:

- **Per il solo anno 2024, il congedo parentale è elevato (in alternativa tra i due genitori) per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, all'80% della retribuzione.**
- Successivamente al 2024, uno dei due mesi di cui sopra sarà pari al 60% dello stipendio, l'altro all'80%.
- **I lavoratori devono terminare il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2023.**

SGRAVIO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI:

- Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026.
- Fermo restando l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.
- **Alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato** (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- L'esonero di cui sopra è riconosciuto - in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - anche **alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato** (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

INCREMENTO DELLA MISURA DI SUPPORTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE RELATIVE ALLA FREQUENZA DI ASILI NIDO:

- Per i nati dal 1° gennaio 2024.
- Per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.
- Per i nuclei familiari nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni.
- Incremento del bonus per pagare le rette degli asili nido pubblici/privati elevato a 2100 euro.